

CASA E DECRETO SVILUPPO

Le imprese



I DESTINATARI

La compagine con risorse «limitate» è un ulteriore incentivo alla piccola imprenditoria

IN APPELLO

2

Sono gli anni di durata massima ammessi per un processo d'appello

EVITARE I FALLIMENTI

L'imprenditore è incoraggiato a proseguire l'attività produttiva anche se in difficoltà

Una nuova Srl a capitale ridotto per gli «over 35»

La società potrà essere amministrata anche da un manager che non è socio

Angelo Busani

Nasce la Srl «a capitale ridotto». Questo il nome della nuova forma societaria cui il Governo ha dato vita con l'articolo 44 del decreto legge Sviluppo, in attesa di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale».

Questa forma si aggiunge a quella della Srl «semplificata» (Srls), introdotta nell'articolo 2463-bis del Codice civile con il Dl 1/2012. La nuova «Srl a capitale ridotto» (Srlcr) è riservata alle persone fisiche con più di 35 anni, quando invece la Srl semplificata può essere costituita solo da persone fisiche under 35enni.

Forse, nel giustificare la novità, sarebbe stato meglio dire - nella relazione accompagnatoria al decreto legge - che si tratta di un ulteriore piccolo incentivo all'imprenditoria italiana di più ridotte dimensioni più, come è stato fatto, che di una norma per scalare classifiche internazionali di competitività; senza poi dimenticare di esplicitare - perché questa appare essere la realtà della nuova norma - che la Srl a capitale ridotto è la naturale evoluzione della Srl semplificata quando i soci di quest'ultima compiano 35 anni.

La disciplina della Srlcr non è però stata immessa nel Codice civile, a fianco di quella della Srl «normale» e della Srls. D'ora innanzi avremo insomma tre Srl tra cui scegliere: la Srl «normale», la Srls (cioè semplificata) e

la Srlcr (e cioè a capitale ridotto). Che quest'ultima non sia un «sottotipo» o una variante della Srls paiono confermarlo diversi indizi:

● non pare che la Srlcr debba avere un atto costitutivo standard, obbligatorio per la Srls (ove questo standard assume il ruolo di dato caratteristico di tale forma societaria, appunto semplificata). È vero che l'articolo 44, comma 2 del decreto sviluppo, sancisce che nell'atto costitutivo della Srlcr si debba «indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463-bis del Codice civile»; e che in tale secondo comma vi è la previsione dell'atto costitutivo standard; ma è anche vero che il contenuto pregnante di detto ripetuto secondo comma è proprio l'elencazione di una serie di specifici «elementi» con i quali comporre l'atto costitutivo della Srlcr; dovrebbe derivare che quando la nuova norma fa riferimento agli «elementi» del comma 2 dell'articolo 2463-bis, il richiamo concerna non lo statuto standard ma la predetta elencazione;

● non pare che la Srlcr debba portare nella propria denominazione l'aggettivo «semplificata». Anche in questo caso è vero che, nel richiamare il secondo comma dell'articolo 2463-bis del Codice civile, si richiama anche il suo numero 2), il quale impone che la denominazione della Srlcr evidenzii la sua natura di

società a responsabilità limitata «semplificata»; ma è pure vero che l'articolo 44, comma 3 del decreto sviluppo, si esprime testualmente nel senso che la nuova forma di Srl introdotta dal decreto stesso debba avere la «denominazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto», ciò che dunque dovrebbe imporsi rispetto all'utilizzo della denominazione di Srl «semplificata»;

● la Srlcr è amministrata da persone fisiche che possono anche non essere soci della società, mentre le Srls devono necessariamente essere amministrate dai soci, che non possono essere soggetti diversi dalle persone fisiche.

Quello che invece accomuna la Srls e la Srlcr è il capitale sociale: entrambe devono avere un capitale compreso tra 1 e 9.999,99 euro, da corrispondere esclusivamente in denaro (non sono ammessi conferimenti in natura o di servizi).

All'atto della costituzione, in entrambi i casi, il capitale va per intero versato nelle mani del soggetto o dei soggetti nominati quali amministratori.

Nelle Srl ordinarie, invece, il capitale iniziale deve essere collocato transitoriamente in banca e può essere versato anche non per intero - se la società non è tra quelle a socio unico - ma in misura non inferiore al 25 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le regole

Formalità, limiti e soggetti ammessi alla nuova forma societaria introdotta dal Dl Sviluppo

	SRL ORDINARIA	SRL SEMPLIFICATA	SRL A CAPITALE RIDOTTO
DOVE È DISCIPLINATA	Nel Codice civile all'articolo 2463	Nel Codice civile all'articolo 2463 bis	Nel decreto legge Sviluppo
CHI LA PUÒ COSTITUIRE	Qualunque persona fisica o soggetto diverso dalle persone fisiche	Solo da persone fisiche con 35 anni non compiuti	Solo da persone fisiche che abbiano compiuto 35 anni
FORME ATTO COSTITUTIVO	Atto pubblico	Atto pubblico standard	Atto pubblico
DENOMINAZIONE (Ad esempio "Alfa Srl")	Non ci sono vincoli	Deve contenere l'indicazione che si tratta di una srl semplificata (ad esempio: "Alfa Srls")	Deve contenere l'indicazione che si tratta di una srl a capitale ridotto (ad esempio: "Alfa Srl a c.r.")
CHI LA AMMINISTRA	Qualunque persona fisica o soggetto diverso dalle persone fisiche	Uno o più soci	Solo persone fisiche, anche non soci
CAPITALE SOCIALE	Minimo 10mila euro	Da 1 a 9.999,99 euro	Da 1 a 9.999,99 euro
COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE	In denaro o in natura	Solo in denaro	Solo in denaro
VERSAMENTO DEL CAPITALE INIZIALE	In banca, almeno il 25%	Interamente versato nelle mani degli amministratori	Interamente versato nelle mani degli amministratori
CESSIONE DELLE QUOTE	Libera	È vietata verso soggetti che non siano persone fisiche di età inferiore ai 35 anni	È vietata verso soggetti che non siano persone fisiche
COSA SUCCEDDE QUANDO UN SOCIO COMPIE I 35 ANNI	Nulla	O il socio esce dalla società o la società si scioglie o la società deve essere «trasformata» in Srl normale o in Srl a capitale ridotto	Nulla

Obiettivo processi rapidi. Il filtro sulle impugnazioni

Un anno di meno per l'appello

Giovanni Negri

MILANO

Il processo d'appello non può durare più di due anni. Lo stabilisce lo stesso decreto Sviluppo fissando il limite massimo di ogni grado di giudizio per una durata massima complessiva di 6 anni. Peccato però che oggi la durata media del secondo grado sia di almeno 3. Di fatto costituendo uno dei settori di maggiore criticità dell'amministrazione della giustizia, con impatto rilevante sul volume di risarcimenti per eccessiva durata del processo.

E allora il decreto interviene in misura drastica istituendo un meccanismo per filtrare le impugnazioni, puntando a una razionalizzazione delle (scarse) risorse a disposizione.

Tenendo conto poi di un altro dato che lo stesso ministero della Giustizia ha più volte sottolineato affrontando la questione: quasi il 70% delle sentenze di appello confermano la valutazione data dai giudici di primo grado. Dato peraltro che gli avvocati, in larghissima parte ostili alla modifica, ribattono: il 30% delle cause, comunque pa-

recchie, testimonia di un vizio della pronuncia di primo grado.

In ogni caso le modifiche elaborate per il Codice di procedura civile fanno leva sul concetto di probabilità di accoglimento dell'impugnazione. In caso di valutazione negativa formulata dal giudice di appello sulla fondatezza di merito dell'impugnazione, il giudice dichiara l'inammissibilità con ordinanza. Nel caso invece l'esame sommario si concluda con un giudizio positivo, sarà lo stesso giudice a procedere alla trattazione, senza adottare

alcun provvedimento.

Tra le possibili criticità nell'applicazione della misura, però, si segnala l'assenza della previsione di un giudice dedicato per ogni Corte d'appello, in maniera tale da creare un minimo di uniformità interpretativa di un concetto giuridico tanto scivoloso come quello di probabilità di accoglimento dell'impugnazione. In caso di inammissibilità diventerà impugnabile per Cassazione la decisione di primo grado «questo assorbe - osserva la relazione al decreto legge - ogni tutela

costituzionalmente necessaria». Rimane inalterato il potere della Cassazione, alla quale sia stata denunciata la decisione di primo grado, di rilevare, se in conflitto con le garanzie costituzionali assicurate dal giusto processo, nullità del procedimento di appello.

Il filtro non opera nelle cause in cui, eccezionalmente, è previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, come quelle di separazione, che sottolineano la natura pubblicistica delle controversie, e nei casi in cui la parte ha scelto, in primo grado, il procedimento sommario di cognizione, introdotto da pochi anni, con attenuazione dei formalismi istruttori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Crisi d'impresa/1. Niente procedura di allerta

Concordato salva-aziende Possibile tagliare i contratti

MILANO

Mancano ancora all'appello le procedure di allerta, ma il decreto sviluppo non rinuncia alla messa a punto di soluzioni per favorire l'emersione tempestiva della crisi d'impresa. Fattore tempo decisivo per favorire la prosecuzione dell'attività e limitare i controlli esterni per rilevare le situazioni di difficoltà. Così, una buona parte delle modifiche alla legge fallimentare puntano a risolvere il nodo della insufficiente protezione del debitore durante la preparazione del piano di ristrutturazione e a rimediare all'assenza di una disciplina specifica per il concordato con continuità d'impresa.

Sul primo versante, si offre all'imprenditore, sul modello del chapter 11 del Bankruptcy code americano, la facoltà di depositare un ricorso con la domanda di concordato preventivo, senza la necessità di produrre contestualmente la proposta, il piano e l'ulteriore documentazione sinora richiesta dalla Legge fallimentare. Al momento del deposito del ricorso è il giudice che assegna al debitore un termine, compreso tra 60 e 120 giorni, per integrare il ricorso. In questo modo si consente al debitore di beneficiare degli effetti protettivi del proprio patrimonio conseguenza del deposito della domanda di concordato e si impedisce che i tempi di preparazione della proposta e del piano aggravino la situazione di crisi sino a generare un vero e proprio stato di insolvenza.

Una previsione che ha poi una portata estensiva visto che gli effetti protettivi del patrimonio sono conservati anche quando il debitore, al posto della proposta e del piano, presenta do-

manda di omologazione di un accordo di ristrutturazione raggiunto con i creditori (che oltretutto, nelle intenzioni del Governo, sarà facilitato dalla maggior forza negoziale di cui l'imprenditore dispone proprio grazie agli effetti prodotti dal deposito della domanda di concordato).

L'imprenditore può, anche prima dell'apertura della procedura di concordato, compiere gli atti di ordinaria amministrazione e, dopo avere ricevuto autorizzazione del Tribunale, anche quelli di straordinaria amministrazione, con conseguente

LA PREVISIONE

Gli accordi troppo onerosi per l'impresa possono essere rescissi con risarcimento della controparte

I PUNTI CHIAVE

L'anticipazione

Diventa possibile la presentazione anticipata della domanda di concordato preventivo anche in assenza della documentazione sinora richiesta dalla legge fallimentare: ci sarà un massimo di 120 giorni per presentarla

La continuità

Favorito il concordato finalizzato alla continuità aziendale. Possibile così una moratoria di un anno per il pagamento dei creditori con cause di prelazione e concessa la partecipazione a gare di appalto. Massima flessibilità sui contratti in corso

preveducibilità dei crediti dei terzi sorti a seguito del regolare compimento di tali atti. In tal modo si dovrebbe incentivare i terzi a stipulare contratti con l'imprenditore in concordato, promuovendo la prosecuzione dell'attività produttiva. Prosecuzione che dovrebbe essere favorita anche dalla possibilità di rescindere i contratti in corso di natura troppo onerosa con risarcimento a favore della controparte per i danni subiti.

Disciplina di favore anche per i piani di concordato preventivo che hanno come obiettivo la prosecuzione dell'attività d'impresa. Si riconosce al debitore la possibilità di prevedere nel piano una moratoria sino ad un anno per il pagamento dei creditori con cause legittime di prelazione e si esclude la risoluzione dei contratti pendenti a causa dell'ammissione alla procedura di concordato e nonostante l'esistenza di patti contrari.

Viene espressamente previsto che l'ammissione alla procedura di concordato con continuità non impedisce la prosecuzione dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione, a patto che un professionista in possesso dei requisiti di indipendenza, anch'essi meglio definiti e rafforzati dal decreto, attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento dell'impresa. Si prevede inoltre che l'impresa in concordato con continuità può partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici. Anche in questo caso, però, si apre uno spazio per il professionista che dovrà garantire la capacità di adempimento degli obblighi assunti.

G. Ne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Crisi d'impresa/2. Il problema finanziamenti

Un'iniezione di liquidità per favorire il salvataggio

Giovanni B. Nardecchia

Nel progetto del legislatore il concordato preventivo doveva costituire il principale veicolo di soluzione delle crisi d'impresa, con finalità non meramente liquidatorie, ma conservative dei valori aziendali. Obiettivo che si intendeva realizzare anche e soprattutto mediante l'ampliamento dell'autonomia negoziale delle parti, in primo luogo di quella del debitore proponente.

Enormi potenzialità sino ad ora ben poco sfruttate dato che in questi primi anni di applicazione della riforma vi è stato sì un considerevole aumento del numero di concordati, ma a tale incremento quantitativo non ha corrisposto un significativo scostamento dai modelli tradizionali del concordato con garanzia o del concordato con cessione dei beni.

Uno dei principali ostacoli era ed è rappresentato dall'oggettiva incertezza della sorte dei finanziamenti necessari a supportare il tentativo di soluzione della crisi, questione cruciale dato che la continuazione dell'attività non può prescindere dall'apporto di nuova finanza.

Un primo passo nella giusta direzione è stato compiuto nel 2010 con l'introduzione dell'articolo 182 quater, norma che ha previsto il riconoscimento della predeuzione per i finanziamenti erogati da istituti bancari finalizzati all'accesso alla procedura o all'esecuzione del concordato.

Disposizione che presuppone il deposito da parte del debitore di una domanda corredata da una proposta ed un piano e subordina la concessione

del beneficio al vaglio positivo dal tribunale in sede di ammissione ed a quello dai creditori in fase di approvazione del concordato.

L'articolo 182 quinquies introdotto con il decreto sviluppo rappresenta un ulteriore tassello a favorire il finanziamento delle imprese in crisi.

La norma prevede che in caso di presentazione di una proposta o domanda di concordato ovvero di una proposta o di un accordo di ristrutturazione dei debiti, il debitore può chiedere al tribunale di essere autorizza-

LE CONDIZIONI

Necessaria l'autorizzazione del tribunale e la relazione di un professionista per l'accesso a sovvenzioni preveducibili

LA PAROLA CHIAVE

Predeuzione

La riforma assegna il beneficio della preveducibilità, rappresentato da una corsia preferenziale in caso di fallimento per il rimborso del credito, ai soggetti che hanno fornito finanziamenti all'impresa che ha presentato una proposta o domanda di concordato oppure una proposta o domanda di accordo per la ristrutturazione del debito

to a contrarre finanziamenti preveducibili.

La richiesta deve essere corredata da una relazione di un professionista qualificato ed indipendente che, verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesti la funzionalità di tali finanziamenti alla migliore soddisfazione dei creditori.

Autorizzazione del tribunale che può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità, non ancora oggetto di trattative. La concessione del beneficio della predeuzione ai crediti derivanti da tali finanziamenti produrrà i suoi effetti nel caso di successiva dichiarazione di fallimento. Tali crediti dovranno essere integralmente rimborsati nel concordato in quanto successivi alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161 e quindi, come tali, non soggetti agli effetti del concordato omologato ai sensi del riformato articolo 184.

L'ipotesi più problematica è quella correlata al deposito di una domanda di concordato "anticipata" ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, priva cioè sia della proposta che del piano oltre che della documentazione prevista dall'articolo 161.

In assenza di un piano finanziario ed industriale, oltre che di una proposta che individui la misura e le modalità di soddisfacimento dei creditori, sarà davvero arduo per il professionista attestare e per il tribunale autorizzare sul presupposto che tali finanziamenti siano funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori medesimi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA